



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 182/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69420** depositato il 12.06.2023, proposto da **M. F.**, nato OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone e Simona Fell in Palermo alla via Libertà n.62, i quali lo rappresentano e difendono, congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti - PEC: simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it;

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 07.05.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato (l'08.01.2024) unitamente al decreto di fissazione del ricorso, il ricorrente così conclude: accertare e dichiarare, il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale pari al 2,445%, ai fini del calcolo della base pensionabile, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dal 1.1.2022

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il ricorrente rappresenta in fatto quanto segue:

- a) di essere stato dipendente della Polizia Penitenziaria dal 11 giugno 1992, andato in pensione in data 26 ottobre 2017 con il ruolo di Assistente Capo e, ad oggi, titolare della pensione n. 17793808, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Palermo dal 26.10.2017;
- b) di aver maturato, alla data del 31.12.1995, anzianità contributiva pari a 10 anni e 4 mesi (all.1), possedendo, in tal modo, il sistema pensionistico effettuato con il sistema di calcolo misto;
- c) tuttavia, il suo trattamento pensionistico è stato liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad €. 18.616,77 (all.1) e,

tanto, in ragione dell'applicazione della minore e più sfavorevole aliquota di

cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., per il quale: "la pensione spettante al

personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al

35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore

anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento";

d) che, in data 9 ottobre 2023, egli ha trasmesso (v.all.2) alla direzione

provinciale, territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo

della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento

previsto dall'art. 54 cit.;

e) che, decorsi 30 giorni dalla notifica dell'istanza, l'Istituto

previdenziale nulla ha tuttavia risposto.

III. Il ricorrente – preliminarmente ricostruita la disciplina giuridica del

sistema di calcolo retributivo cd. misto; l'annosa questione che ha riguardato

l'applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 T.U.

1092/1973 alla quota retributiva del trattamento di quiescenza in titolarità dei

militari che abbiano maturato, alla data del 31.12.1995, anzianità

contributiva superiore (C. conti, SS. RR., sent. n. 1/2021/QM) o inferiore (C.

conti, SS. RR. 12/2021/QM) - evidenzia che, di recente, la legge n. 234 del

2021 (legge di bilancio 2022), all'art. 1 comma 101, ha previsto che "*al*

personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data

del 31.12.1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni,

effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta

ai sensi dell'art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”. Rimarca, in particolare, che lo spostamento di un anno della data di decorrenza della legge, ha fatto sì che lo stanziamento di spesa previsto al comma 102 per l’anno 2022 (Pari ad euro 28.214.312) non sia da considerarsi, come in un primo tempo interpretato, destinato solo al personale collocato in pensione nel corso dell’anno 2021, ma, al contrario, a tutto il personale che, cessato dal servizio 6 entro il 2021, avesse maturato un’anzianità contributiva utile inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995. Puntualizza, ancora, che siffatta interpretazione trova conferma esplicita nel Dossier dei profili Finanziari tracciati dalla Camera dove, nell’indicare i criteri per quantificare gli oneri derivanti dall’applicazione normativa, si afferma testualmente che “è stato calcolato l’onere per le due categorie (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”. Richiama, a suffragio dell’assunto, l’orientamento di questa Corte in sede di appello (C. Conti Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. n. 41/2022). Di qui, secondo il ricorrente, il suo diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 con applicazione della Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale pari al 2,445% ai fini del calcolo della base pensionabile, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dal 1.1.2022.

IV. All'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di INPS che, attinta da regolare notificazione a mezzo pec l'08.01.2024, non si è costituito in giudizio.

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

3. L'oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di accertamento del diritto del dipendente (cessato dal servizio il 26.10.2017 ed in possesso di anzianità contributiva pari a 10 anni e 4 mesi al 31.12.1995), con decorrenza 01.01.2022, alla rideterminazione della pensione attualmente in godimento con l'applicazione alla quota retributiva di trattamento attraverso le aliquote ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 relative al personale militare nella misura annua del 2,445%.

3.1. Come è noto, la disposizione citata stabilisce, ai primi due commi, che "...La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo...". Dal tenore letterale del testo su richiamato è evidente che si tratta di norma previdenziale di favore, e dunque di stretta interpretazione, che è dettata, in maniera inequivoca, in favore del personale militare.

Il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio, non era certamente militare,

ma parte della Polizia penitenziaria e, quindi, appartenente ad una Forza di Polizia ad ordinamento civile, non destinataria della normativa in esame (cfr., *ex multis*, Sez. II Giur. Centr. d'Appello., sent. n. 231/2020, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 8/2020; Sez. giur. Toscana, sent. n. 234/2020; Sez. giur. Lazio, sent. n. 14/2020; Sez. giur. Campania, sent. n. 285/2020, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 283/2020 e n. 479/2020; Sez. giur. Molise, sent. n. 13/2020; Sez. giur. Calabria, sent. n. 392/2020, n. 148/2019 e n. 38/2019; Sez. giur. Puglia, sent. n. 428/2019 e n. 216/2019; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 255/2019; Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 142/2019, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 17/2018 e n. 161/2017; Sez. giur. Liguria, sent. n. 103/2020 e n. 166/2018). Sicché, al ricorrente non poteva estendersi ipso iure gli effetti della norma di favore del citato art. 54.

3.2. Sulla materia però - come correttamente rilevato dal ricorrente che in conseguenza limita la richiesta processuale con decorrenza 01.01.2022 - è intervenuta la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) che all'art. 1, commi 101 e 102, testualmente recita: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile” [comma 101]; “Per l’attuazione del comma 101, è valutata la spesa di

28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031" [comma 102]. La legge di bilancio, dunque, ha esteso il trattamento pensionistico del personale militare, da calcolarsi in base all'art. 54 del dPR 1092/1973 (nell'interpretazione datane dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, la quale ultima, specificamente, riguarda la fattispecie concreta in cui il ricorrente versa), al "personale delle forze di polizia ad ordinamento civile", cui il ricorrente è appartenuto.

3.3. Peraltro, il problema maggiormente rilevante posto dalla normativa sopravvenuta riguarda la sua eventuale retroattività, vale a dire se la stessa incida o meno sulle pensioni già in corso di erogazione e sui processi attualmente pendenti. Al riguardo, è stato correttamente osservato che la formulazione letterale del comma 101 citato sembra destinare il beneficio pensionistico esclusivamente a coloro che sono transitati e che transiteranno in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, in ossequio al principio di irretroattività della legge civile *ex art. 11 disp. prel. del c.c.* ma che, per converso, il successivo comma 102, nel fissare gli stanziamenti annui necessari alla copertura della nuova spesa, perimetra la platea dei destinatari includendovi anche il personale già cessato dal servizio, per il quale risulta calcolato l'onere economico nel decennio 2022-2031 (come confermano i

lavori preparatori della legge e segnatamente la Relazione tecnica illustrativa, allegata agli Atti parlamentari). Nella giurisprudenza contabile d'appello (Sez. II, sent. n. 41/2022, nonché Id., sez. II, n. 114/2022; Sez. I Sez. App. n. 45/2022 e n. 454/2021; Sez. giur. Regione Siciliana, sent. n. 399/2022 e n. 29/2023, Sez. giur. Campania n. 138/2022 e Sez. giur. Lombardia n. 97/2022) – che il decidente condivide e fa propria – è stata correttamente evidenziato che “tra il comma 101 e il comma 102 si apre un divario che né l’interpretazione letterale né quella logica sono in grado di ridurre a unità: il comma 101 chiude la porta dello ius superveniens ai pensionati; il comma 102 apre a tale opzione”. L’apparente antinomia è risolta dalla richiamata giurisprudenza nel senso che “... Il principio di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle “preleggi, ... può essere derogato <<a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti>> (Corte cost., sentenza n. 263 del 2002; ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 136 del 2001; n. 374 del 2000 e n. 229 del 1999)”. Con riferimento ai rapporti di durata (come quello pensionistico), la ragionevolezza del principio di irretroattività comporta che “.... la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di un fatto compiuto. E, tuttavia, <<la legge nuova è applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla

data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore>> (Cass. civ., Sez. I, sentenza 3 luglio 2013 n. 16620). Di conseguenza, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte da leggi sopravvenute, laddove il parametro di ragionevolezza è stato rinvenuto anche nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa previdenziale (Corte cost. n. 446 del 2002). Analogamente, nuove norme migliorative dei trattamenti di quiescenza possono ritenersi costituzionalmente compatibili, purché incidano sui futuri ratei a decorrere dalla data di entrata in vigore dello jus superveniens e siano adeguatamente supportate da ragioni di tutela di interessi costituzionalmente protetti. In entrambi i casi, i confliggenti interessi di rango costituzionale trovano composizione nel principio di “retroattività temperata”. Nel caso dell’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021, concludono i Giudici di Appello con la sentenza n. 41/2022, “....da un lato è stato possibile risalire all’intenzione del legislatore di ristabilire un’armonia nel sistema previdenziale proprio del comparto difesa e sicurezza, sicuramente compromessa dalla rilettura dell’art. 54, offerta dalle Sezioni riunite, in attuazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; dall’altro, trattandosi di una scelta legislativa di “estensione” di una norma già esistente

ma palesemente circoscritta al solo personale militare, deve rimarcarsi che la legge non può che disporre che per il futuro, dovendosi escludere che il legislatore abbia voluto risolvere singole controversie, e ridimensionare, al tempo stesso, l'impatto economico deteriore che l'innovazione legislativa possa provocare. L'esigenza di evitare disparità di trattamento deve, dunque, contemperarsi con un bene-interesse di rango costituzionale, di equilibrio dei bilanci (artt. 81, 117 e 119 Cost.). L'unica soluzione idonea a offrire un compromesso compatibile con il delineato assetto costituzionale (e a risolvere l'antinomia sopra indicata) è, conclusivamente, quella di ritenere che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del "nuovo" coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1.01.2022".

3.4. Anche questo Giudice è dell'avviso che assegna alla disposizione dell'art. 1, commi 101 e 102 della legge n. 234/2021 una sorta di retroattività temperata in quanto "la descritta soluzione esegetica appare pienamente conforme ai dettami costituzionali e idonea a rendere applicabile la norma ai giudizi in corso, nei limiti operativi sopra indicati". Di talché, in adesione al suddetto orientamento il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi sussistente il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento a partire dal 01.01.2022, determinando la quota calcolata con il sistema retributivo tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995 e con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, pari al 2,44% annuo, secondo il criterio elaborato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12 del 2021. Sui maggiori ratei, spettanti a partire

dal 01.01.2022, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo.

4. La mancata costituzione di INPS e la non peculiare risaleza degli orientamenti che accreditano la tesi del ricorrente inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **07 maggio 2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 7 maggio 2024

Pubblicata 8 maggio 2024

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)

